

NORMATIVA PER LE VISITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE
(deliberata dal Consiglio d'Istituto in data 24 gennaio 2007 e modificata con delibera
del 30 Ottobre 2007 che ha escluso dalla presente normativa gli scambi culturali)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vista la C.M. n. 253 del 14/8/91;

affermato il carattere di integrazione didattica e la formazione della personalità degli alunni delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, che proprio per questo rientrano nella programmazione del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti, salvo le visite occasionali;

considerato che le visite e i viaggi dovrebbero prevedere la partecipazione di tutti gli alunni della/e classe/i, previa autorizzazione delle rispettive famiglie;

delibera

i seguenti **criteri generali per le visite didattiche e i viaggi d'istruzione**

- 1) **L'organizzazione dei viaggi d'istruzione è delegata ad una Commissione** costituita da:
 - il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata che svolgerà i compiti di coordinamento e di contatto con le agenzie di viaggio per i necessari preventivi;
 - il docente Figura Strumentale o un docente designato dal Collegio Docenti, che si occuperà di raccogliere la documentazione prodotta dai singoli C.d.C. al fine di predisporre il piano annuale dei viaggi d'istruzione;
 - un rappresentante degli studenti del Consiglio di istituto, o altra persona designata da questi, quale portavoce delle proposte degli studenti, nonché referente informato sullo stato dell'organizzazione dei viaggi d'istruzione;
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi, ovvero un suo delegato;
 - un rappresentante dei genitori.
- 2) Ciascuna classe ha a disposizione, complessivamente, **un massimo di 6 giorni per anno scolastico** per visite didattiche e viaggio d'istruzione. Per **le classi 1^a e 2^a** la durata massima del viaggio sarà di **2 giorni**. Le classi **3^a, 4^a e 5^a** possono compiere un viaggio della durata massima di **3 giorni**. **Una sola volta** nell'arco del quinquennio, **in classe 4^a oppure 5^a**, è possibile effettuare un viaggio della **durata massima di 6 giorni**.
- 3) E' auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni alle visite e al viaggio d'istruzione. In ogni caso il numero dei partecipanti non può essere inferiore al 75% dei frequentanti ogni singola classe. Per partecipare alle visite o al viaggio gli alunni minorenni dovranno presentare una autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà, mentre per gli alunni maggiorenni le famiglie saranno avvertite a mezzo di comunicazione sul libretto scolastico. Tutti gli alunni dovranno avere sempre con sé un documento di identità valido.
- 4) Le visite e i **viaggi non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezione**, a meno che non si tratti di visita naturalistica per la quale è possibile chiedere deroga motivata
- 5) **E' fatto divieto di viaggiare in orario notturno** con il pullman ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
- 6) **I viaggi all'estero e/o gli scambi culturali** con altre scuole all'estero promossi dalla Comunità Europea saranno concessi solo agli alunni delle **classi 4^a e 5^a**, purché in possesso di documento valido per l'espatrio e della documentazione sanitaria valida per il paese da visitare; i viaggi all'estero saranno concessi **una sola volta nell'arco del quinquennio**; solo le classi impegnate in scambi culturali possono recarsi in due occasioni all'estero, ma lo scambio non può aver luogo nello stesso anno del viaggio d'istruzione. Per quanto riguarda gli scambi culturali ci si dovrà attenere a quanto previsto dalla specifica circolare ministeriale 272 del 1991 e successive modifiche (CM 358/96).
- 7) **I docenti accompagnatori** devono **essere come minimo due per ogni visita o viaggio** (più un insegnante di riserva) e, **nel caso di partecipazione di più classi, in numero di uno ogni 15 alunni**. I docenti accompagnatori dovranno essere individuati all'interno del consiglio di classe. Le uscite saranno inserite nei piani di lavoro individuali. I nominativi dei docenti devono essere indicati dai rispettivi Consigli di classe. **Un docente può assentarsi dal servizio ordinario per un massimo di sei giornate lavorative**.
- 8) I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di **un'attenta ed assidua vigilanza** sugli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2048 del C.C. e con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 312 del 1980, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o di colpa grave. **L'abbandono anche momentaneo degli alunni può costituire colpa grave**.
- 9) **Tutti gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, non potranno allontanarsi dal gruppo** e dovranno seguire le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori. Le trasgressioni potranno avere conseguenze sul piano disciplinare.

10) La programmazione dei sei giorni di visite e/o viaggi deve essere proposta e discussa dal Consiglio di classe nella prima seduta dell'anno scolastico, e approvata definitivamente entro i termini stabiliti dal Consiglio d'Istituto. I Consigli di classe devono approvare **i viaggi d'istruzione che si realizzano in primavera entro la fine di novembre, mentre vanno approvati entro giugno quelli che si svolgeranno in autunno. All'inizio dell'anno il Consiglio di Classe stabilirà un numero massimo di visite d'istruzione da effettuarsi durante l'anno scolastico.**

Per ciascuna classe dovranno essere specificati:

- la disponibilità dei docenti in numero di tre, di cui uno di riserva (le "giornate di riserva" non vengono conteggiate ai fini dell'ultima frase dell'articolo 7)
- finalità e meta del viaggio con precisa indicazione di itinerario, luoghi di visita, musei ecc.
- modalità di svolgimento
- data presunta delle visite o del viaggio
- numero dei partecipanti
- impegno di spesa orientativa e/o massima

La data sarà confermata o modificata (per esigenze organizzative) da Consiglio d'Istituto o dalla Giunta Esecutiva. Il docente accompagnatore responsabile dovrà personalmente consegnare al **docente F.O. o designato dal Collegio Docenti**, nel più breve tempo possibile tutta la documentazione richiesta con le indicazioni didattiche e il programma analitico, gli elenchi nominativi degli alunni, le relative autorizzazioni e le ricevute del versamento delle quote effettuato sul c/c postale della scuola. La quota non sarà restituita dal Consiglio d'Istituto se non per gravi e comprovati motivi; la mancata partecipazione al viaggio per motivi di salute va comprovata attraverso un certificato medico e dà diritto ad eventuale rimborso, fermo restando quanto dovuto all'agenzia di viaggi.

11) Entro 10 giorni dal ritorno delle visite o viaggio dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico una relazione scritta, redatta dal docente responsabile e firmata dai docenti accompagnatori, dai rappresentanti degli alunni e dai rappresentanti dei genitori, contenente:

- notizie generali sulla visita/viaggio
- eventuali inconvenienti verificatesi
- indicazioni sulla **qualità** del servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto
- segnalazioni varie

12) Ai docenti accompagnatori sarà attribuita l'indennità di missione come da normativa vigente, nella forma più conveniente all'Amministrazione, all'atto della richiesta del viaggio ciascun docente avrà il conteggio di quanto gli è dovuto. Per quanto riguarda il tetto massimo di bilancio, non va superato di regola un terzo della dotazione ministeriale annuale. Nel caso il numero di viaggi richiesti superi detta cifra, verrà data la precedenza alle classi dell'ultimo anno. Per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e altri aspetti finanziari, si fa riferimento a quanto specificamente previsto dalle C.M. 291/1992 e 36/1995.

13) Il Dirigente Scolastico e i docenti accompagnatori hanno l'obbligo di sospendere il viaggio d'istruzione per imprevisti gravi motivi di sicurezza; il docente accompagnatore responsabile avvertirà la presidenza nel più breve tempo possibile.

14) Al fine di evitare un allentamento della sorveglianza sugli alunni il programma di viaggio non deve prevedere tempi morti ovvero ore a disposizione.(C.M. 291 del 14.10.92)

15) Potrà essere consentita la partecipazione anche dei genitori alle visite e ai viaggi organizzati dall'Istituto purché senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto e a condizioni inoltre che gli stessi si impegnino a seguire il programma previsto per gli alunni.

16) Il Dirigente Scolastico autorizza direttamente l'effettuazione delle visite guidate all'interno del Comune di Padova organizzate nel rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione dei genitori potrà essere unica per tutte le visite dell'anno, purché il calendario sia stato dettagliatamente definito e se ne sia avuto il previsto riscontro delle famiglie.

17) Qualora il viaggio fosse effettuato in pullman è fatto obbligo di farsi rilasciare dalla ditta prescelta la documentazione e le assicurazioni previste dalla C.M. 253 del 1991.

18) Richieste di contributi per viaggi d'istruzione a favore degli alunni devono essere presentate al Consiglio d'Istituto da parte del docente responsabile contestualmente alla documentazione relativa all'iniziativa con istanza firmata dal genitore al momento della adesione alla gita, attestando con modello fiscale la necessità. Si assicura la massima riservatezza circa i motivi esplicitati nella richiesta del sussidio.

19) Copia del presente regolamento va consegnata annualmente ad ogni singola classe. **Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.**